

Con istanza in data 18.5.2004, la sig. ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Milano l'accesso a copia del "processo verbale afferente alla visita medico-legale effettuata in data 24.5.1993 presso la soppressa C.M.O. dell'Ospedale Militare di Brescia".

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 21.5.2005, la suddetta ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si esprime l'avviso che la richiesta di accesso, riguardante dati personali dell'interessata , sia fondata e debba essere accolta, ove conforme al disposto dell'art. 22, comma 6, della legge n. 241 del 1990, secondo cui "il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Sig.

Oggetto: richiesta di accesso a determine dirigenziali

La Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della, signor, con diverse note del 12 ottobre 2005 e del 16 novembre 2005 ha chiesto alla Camera di Commercio di di poter accedere a due determine dirigenziali riguardanti rispettivamente la richiesta di riconoscimento economico per mansioni superiori al Dott. e la richiesta di anticipazione sull'indennità di anzianità al Sig., entrambe facenti parte del personale in servizio presso la stessa Camera di Commercio.

Con nota del 18 novembre 2005, l'amministrazione ha rigettato l'istanza delle RdB CUB, asserendo che "non risulta motivato l'interesse diretto, concreto ed attuale al rilascio di copie degli atti".

Pertanto, la RdB CUB avverso tale diniego si è rivolta, in data 27 dicembre 2005, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare alla Camera di Commercio di il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 27 dicembre 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sformati dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

La richiesta formulata dall'istante, nella sua qualità di coordinatore regionale della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), a parere della scrivente Commissione, non appare legittima e fondata.

Non si può, infatti, riconoscere alle organizzazioni sindacali un potere generale di controllo sull'attività amministrativa, idoneo a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi, secondo quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza; in particolare, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta, vale a dire le determine dirigenziali non sono, dunque, da considerarsi accessibili, non emergendo chiaramente dall'istanza formulata un interesse personale, concreto e diretto della suddetta organizzazione sindacale a conoscerne il contenuto.

Pertanto, la Commissione esprime il parere che l'istanza della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego aderente alla confederazione Unitaria di Base (di seguito denominata RdB CUB), nella persona del coordinatore regionale della , signor , non debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor

OGGETTO: richiesta di accesso all'atto di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate nei confronti della soc.

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla società, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia delle entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), l. n. 241/1990".

Constatato tale diniego, la società, in data 16 maggio 2006, ha chiesto alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio

2005 n. 15, è stato presentato il 10 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

In merito all'affermazione dell'Agenzia secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri

interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti l'atto di accertamento emesso nei confronti della società, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale al giudizio instaurato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b).

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La Commissione esprime pertanto il parere che la domanda di accesso debba essere accolta.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Alla sig.ra

OGGETTO: *richiesta di accesso agli elenchi dei progetti realizzati fra il 2003/2004 dall'Istituto*

La sig.ra, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione ed in servizio presso l'Istituto, con nota dell'11 dicembre 2005 ha chiesto al Preside dell'Istituto di poter accedere agli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa, ed ai relativi costi. Precisa l'istante che i predetti documenti sono necessari per inoltrare la richiesta di pagamento delle attività e prestazioni aggiuntive svolte per la organizzazione dei medesimi.

Successivamente, su segnalazione della sig.ra, il difensore civico del comune di Bergamo, con nota del 6 aprile 2005, ha sollecitato il Preside dell'Istituto..... affinché desse corso alla richiesta di accesso citata ed affinché inviasse la modulistica necessaria per la predisposizione dei pagamenti al personale che ne avesse titolo.

Alla nota del difensore civico l'amministrazione ha risposto che i documenti richiesti sono sempre stati a disposizione dell'istante, atteso che la medesima ha contribuito alla loro predisposizione. Ha affermato, poi, che la proposta di ripartizione del fondo d'istituto per il personale A.T.A., avrebbe dovuto essere presentata entro l'ottobre del 2003, ovvero, sia pure in ritardo, entro il 31 agosto 2004, data nella quale la sig..... è cessata dal servizio. La mancata tempestiva presentazione dei documenti da parte della ricorrente ha impedito lo svolgimento della contrattazione, prevista dalla normativa, tra l'istituto con le RSU e le associazioni sindacali. Pertanto, l'amministrazione ha proceduto autonomamente alla ripartizione del fondo d'istituto, ed ha riconosciuto all'istante un compenso equivalente a 70 ore di plus lavoro svolto per la predisposizione dei progetti formativi.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all' Istituto l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 21 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Passando all'esame della richiesta di accesso avente ad oggetto gli elenchi dei progetti realizzati dall'ottobre 2003 al maggio 2004, rispettivamente per viaggi di istruzione ed offerta formativa nonché i relativi costi, si esprime l'avviso che, se i medesimi sono già in possesso della ricorrente, come afferma il Preside dell'Istituto, la richiesta sarebbe da ritenere pretestuosa, con la conseguenza che correttamente l'amministrazione avrebbe negato il diritto di accesso.

Si esprime altresì l'avviso che, se effettivamente, sono venute meno le ragioni sulle quali si fondava la richiesta, per scadenza del termine di esercizio del potere di proposta di ripartizione del fondo, non ricorrano più i requisiti di personalità e concretezza dell'interesse previsti dalla normativa sull'accesso, dal momento che l'amministrazione ha ormai proceduto alla ripartizione del fondo stesso tra il personale, tra i quali è compresa la ricorrente, in assenza delle indicazioni che la medesima avrebbe dovuto fornire.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Ai Sigg.ri

OGGETTO: richiesta di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile di un appartamento.

1. I sigg., con nota del 24 giugno 2004, hanno presentato al Comune di, istanza di accesso alla documentazione attinente l'uso abitativo civile dell'appartamento sito in via al piano rialzato, di proprietà dei coniugi, del quale gli istanti sono locatari.

Gli istanti avevano già esperito, una richiesta di accesso informale presso gli uffici del comune; tuttavia la richiesta non aveva avuto esito dal momento che la dipendente del comune aveva subordinato l'evasione della richiesta alla indicazione, da parte degli istanti, della data di costruzione del fabbricato.

L'Ufficio Controllo del Territorio del comune di, destinatario dell'istanza del 24 giugno, ha invitato gli istanti a ripresentare la richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico; quest'ultimo ha lasciato trascorrere inutilmente il termine di trenta giorni, previsto dalla legge.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l' 8 giugno 2005, e cioè in data

posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto sopra premesso la Commissione rileva che gli istanti non sono residenti nel Comune presso il quale è detenuto il documento oggetto dell'istanza di accesso, e che ad essi, pertanto, non si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando all'esame del caso, si osserva che gli istanti sono locatari dell'appartamento al quale si riferisce il documento attestante la destinazione a civile abitazione e che il documento richiesto è necessario al fine di poter esercitare in sede civile, ed eventualmente penale, i loro diritti.

Trattandosi di cittadini non residenti si tratta di verificare se i sigg.ri sono legittimati attivi ai sensi della legge n. 241 del 1990. A

questo proposito si evidenzia che gli istanti sono titolari di un interesse personale e concreto, qualificato dall'ordinamento, a verificare che l'appartamento sia destinato all'uso per il quale è stato dato loro in locazione. I documenti richiesti, poi, sono coerenti con lo scopo alla cui realizzazione il diritto di accesso è esercitato; è, dunque, ricorrente quel rapporto di inerenza tra il documento richiesto e la situazione giuridica soggettiva da tutelare.

Pertanto si esprime il parere che gli istanti, ricorrendo i presupposti previsti dalla disciplina in tema di accesso, siano legittimati ad accedere ai documenti richiesti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE